

VERBALE di ACCORDO

il giorno 11 luglio 2013

la Banca Monte dei Paschi di Siena SpA

e

gli Organi di Coordinamento di Banca MPS

e

le Rappresentanze Sindacali Aziendali Periferiche

PREMESSO CHE:

- Il Gruppo MPS è oggi dotato di un sistema di controllo degli accessi e di rilevazione automatica delle presenze limitato ai siti del Consorzio Operativo di Gruppo e alle strutture della DAACA della Direzione COO;
- le esigenze organizzative e produttive, il numero dei dipendenti e dei soggetti terzi che entrano nelle diverse strutture della Banca, sono fattori che impongono lo sviluppo di un sistema di accessi avanzato volto a garantire alti livelli di sicurezza nonché la salvaguardia delle persone e del patrimonio aziendale;
- l'esigenza organizzativa richiede di ottimizzare gli attuali processi di gestione delle presenze, in termini di efficienza ed efficacia e riduzione degli errori di segnalazioni,

LE PARTI

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

- a) A partire dal secondo semestre del 2013 l'Azienda provvederà ad implementare il piano di controllo accessi attraverso l'installazione di varchi automatici a scorrimento o tornelli, con passaggio attraverso "strisciata" o con avvicinamento del badge alla testina di lettura. Tali impianti saranno installati sugli immobili più grandi e ritenuti più critici ai fini della continuità operativa.
- b) A decorrere dal secondo semestre del corrente anno l'Azienda provvederà gradualmente ad estendere il sistema di rilevazione automatica delle presenze sull'intero perimetro della Banca (e del Gruppo) nei confronti dei dipendenti di Direzione, Aree e Dipartimenti Territoriali, tramite badge da "strisciare" su apposito lettore posto in prossimità dell'ingresso.
Ferre restando queste regole generali, in situazioni ibride (es. dipendenti di Area Territoriale, DTM che lavorano in locali presso una filiale) vale per tutti i dipendenti la regola fissata per quell'immobile.

- c) In funzione dei precedenti punti verranno forniti i badge utili sia per il transito dai varchi di accesso, che per la rilevazione presenze.
- d) Fermo restando il rispetto del normale orario di lavoro e della durata dell'intervallo meridiano di 30 minuti, 1 ora o 1 ora e 30 minuti, le Strutture responsabili delle singole risorse accorderanno - compatibilmente con le esigenze di servizio - una elasticità di orario in entrata fino ad un massimo di 30 minuti, fermo rimanendo che il recupero deve essere effettuato nella stessa giornata posticipando, corrispondentemente, l'orario di uscita.
- e) In considerazione delle esigenze tecnico organizzative aziendali, le Parti convengono, per i lavoratori destinatari (per effetto di previgenti normative aziendali) di orari particolari, il mantenimento dei predetti orari. Resta inteso che al sopravvenire di nuove esigenze tecnico-organizzative, l'Azienda si impegna a ricercare ulteriori soluzioni compatibili con le specifiche necessità tenendo nella dovuta considerazione le esigenze dei dipendenti.
- f) Nel precisare che gli impianti per il controllo accessi perseguono la finalità di ottemperare alle previsioni normative in tema di sicurezza del lavoro e che le apparecchiature di rilevazione presenze, laddove previste, sostituiscono gli attuali sistemi di segnalazione della presenza in servizio, le Parti si danno reciprocamente atto che questi ultimi consentono la rilevazione automatica della presenza di tutti i dipendenti sui luoghi di lavoro e, per le Aree Professionali, anche la rilevazione automatica dell'orario di lavoro. La presente intesa produce i propri effetti anche ai sensi dell'art. 4, 2° comma, della Legge 300/70, ferma restando la facoltà di verifica da parte delle Organizzazioni Sindacali del coerente utilizzo, in relazione alle finalità evidenziate, delle strumentazioni in argomento.
- g) L'Azienda si impegna ad informare le Organizzazioni Sindacali competenti in ordine alle strutture ed alle tempistiche di installazione dei suddetti impianti, nonché ad effettuare, entro sei mesi dall'installazione degli strumenti di cui al punto a), un incontro di verifica degli effetti prodotti dall'applicazione del presente Accordo.

L'AZIENDA

LE OO.SS.